

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2025

227/2025/R/EEL

MODIFICHE AL TIDE FUNZIONALI ALL'AVVIO DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO FER X TRANSITORIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1342^a riunione del 3 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento Balancing);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (decreto-legge 181/23);
- il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 (di seguito: decreto legislativo 134/24);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (di seguito: DM FER X transitorio);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive – TICA) come da ultimo aggiornato con la deliberazione 3 agosto 2023, 361/2023/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt/5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt/5/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- la relazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 335/2023/I/efr (di seguito: relazione 332/2023/I/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel) e in particolare l'Allegato A (di seguito: Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico o TIDE), nella versione approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 326/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 326/2024/R/eel);
- il parere dell'Autorità 19 novembre 2024, 488/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2024, 499/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 554/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 554/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 128/2025/R/efr (di seguito: deliberazione 128/2025/R/efr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 50/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 50/2025/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 129/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 129/2025/R/eel);
- il "Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete", di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività produttive, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 19 dicembre 2003 (di seguito: TIDME);
- il Regolamento della Piattaforma Conti Energia predisposto ai sensi della Sezione 2-4.3 del TIDE (di seguito: Regolamento PCE);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 26 maggio 2025, prot. Autorità 37432 del 27 maggio 2025 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico

e il funzionamento del mercato interno dell'energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento:

- il Regolamento CACM ha introdotto il *Single Day Ahead Coupling* (di seguito: SDAC) e il *Single Intraday Coupling* (di seguito: SIDC) ai quali l'Italia si è unita rispettivamente nel febbraio 2015 (fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2020) e nel settembre 2021 (sempre fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2022);
- il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio;
- il Regolamento *Balancing* ha introdotto specifiche piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento secondo un modello TSO-TSO e ha definito criteri per la remunerazione delle risorse di bilanciamento e per la regolazione economica degli sbilanciamenti;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell'ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema
- il Regolamento SO GL definisce i servizi di:
 - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR), coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR);
 - *Replacement Reserve* (di seguito: RR).

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DEL TIDE E ALLA SUA IMPLEMENTAZIONE:

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di

piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli fra BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore dall'1 gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
 - fase transitoria (di cui alla Sezione 3-29.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dall'1 gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con: implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2024 dalla deliberazione 111/06;
 - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 3-29.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dall'1 febbraio 2026 con: implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell'approvvigionamento esclusivamente a mercato della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali;
 - fase di regime (di cui alla Sezione “3-29.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento: completa implementazione del TIDE.

CONSIDERATO CHE, IN PREVISIONE DELL'AVVIO DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEL TIDE:

- con il documento per la consultazione 50/2025/R/eel l'Autorità ha illustrato alcune proposte di modifiche al TIDE relativamente ai criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento della FCR e della riserva ultra-rapida di frequenza, alla classificazione delle Unità di Produzione (di seguito: UP), alla revisione degli obblighi in merito alla stipula dei contratti di dispacciamento di immissione, alla definizione e utilizzo dei servizi ancillari non relativi alla frequenza

e ai servizi di modulazione straordinaria e ad alcuni aspetti legati all'operatività delle Unità Virtuali Abilitate (di seguito: UVA);

- più nel dettaglio, nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel l'Autorità ha proposto:
 - in merito all'approvvigionamento della FCR e della riserva ultra-rapida di frequenza:
 - di sostituire l'obbligo di prevedere una procedura di mercato a pronti antecedente al termine di presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP) con l'obbligo di prevedere una procedura di mercato a pronti antecedente al termine di presentazione delle offerte per la fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;
 - di rimuovere l'obbligo di valorizzazione a prezzo marginale, consentendo a Terna di scegliere il meccanismo di remunerazione più opportuno;
 - di prevedere un premio di riserva in €/MW distinto per il servizio a salire e per il servizio a scendere, calcolato da Terna e reso noto agli operatori prima di ciascuna procedura di mercato;
 - di confermare fino a luglio 2026 l'obbligo di messa a disposizione della banda di FCR come previsto dal Codice di Rete, con approvvigionamento a mercato a titolo sperimentale della quota del fabbisogno di FCR di competenza dell'Italia come determinato ai sensi del Regolamento SO GL (di seguito: fabbisogno FCR obbligatorio SO GL) non coperta da tali bande; per garantire comunque una efficace sperimentazione delle procedure di mercato, in Continente e in Sicilia, per quest'ultima limitatamente agli *Imbalance Settlement Period* (di seguito: ISP) in sincronismo con il Continente, Terna approvvigiona tramite dette procedure un volume minimo pari al 10% del fabbisogno obbligatorio SO GL; in Sardegna e in Sicilia (per quest'ultima negli ISP non in sincronismo con il Continente) la procedura di mercato è attivata, invece, solo in caso di insufficienza delle bande obbligatorie;
 - di confermare a partire da agosto 2026 la riduzione delle bande di FCR obbligatoriamente messe a disposizione ai sensi del Codice di Rete fino all'azzeramento da agosto 2028, con contestuale approvvigionamento a mercato della quota di fabbisogno obbligatorio SO GL non coperta da tali bande (per le unità che sono tenute alla messa a disposizione di tali bande, il TIDE, nella sua versione vigente, già prevede un obbligo di nel nuovo mercato della FCR); permane anche in questo caso in Continente e in Sicilia (per quest'ultima negli ISP in sincronismo con il Continente) un volume minimo del 10% del fabbisogno obbligatorio SO GL da approvvigionare a mercato;
 - in merito alla mappatura delle UP:
 - di introdurre tipologie specifiche per le UP contrattualizzate nel mercato della capacità (di seguito: UP *capacity*), al fine di creare, ai fini dell'assegnazione del diritto a immettere e a prelevare e ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, Unità Virtuali Nodali (di seguito: UVN) e Unità Virtuali Zonali (di seguito: UVZ) in cui siano presenti solo tali UP; l'utilizzo di tali tipologie

è una facoltà che il BRP può esercitare secondo le modalità definite da Terna nel Codice di Rete;

- di non prevedere disposizioni specifiche relativamente all'inclusione delle UP *capacity* in UVA dedicate, in quanto il TIDE già consente ampia flessibilità ai BSP nel definire la composizione di tali unità;
- di prevedere che la presentazione dell'istanza di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel per la contabilizzazione dei prelievi destinati alla reimmissione in rete come immissioni negative dei sistemi di accumulo (di seguito: istanza 109/2021/R/eel) sia condizione necessaria ai fini dell'abilitazione del sistema di accumulo al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR); per tutti gli altri sistemi di accumulo, in coerenza con quanto già disposto dalla deliberazione 109/2021/R/eel, la suddetta istanza rimane facoltativa;
- in merito alla stipula del contratto di dispacciamento di immissione:
 - di prevederne l'obbligo solo in caso di potenza di immissione richiesta in esito al processo di connessione non nulla;
 - di inserire nel TIDE un riferimento alle deroghe previste dal TICA per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W;
- in merito ai servizi ancillari non relativi alla frequenza e ai servizi di modulazione straordinaria:
 - di dare maggiore flessibilità a Terna nella definizione dei corrispettivi forfettari per i servizi ancillari non relativi alla frequenza di cui alla Sezione 3-15.5 del TIDE, rimuovendo il riferimento alla sola copertura delle perdite di energia attiva;
 - di prevedere che Terna rediga con cadenza annuale una relazione sull'utilizzo dei servizi di modulazione straordinaria che riporti i volumi oggetti di modulazione e descriva, per ciascun evento di modulazione, le motivazioni sottostanti alla modulazione stessa e le cause che non hanno consentito a Terna di ricorrere ad una movimentazione sul MBR;
- in merito all'operatività delle UVA:
 - di prevedere, in continuità con quanto previsto nei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel, che la *baseline* relativa alle Unità Virtuali Abilitate Zonali (di seguito: UVAZ) possa essere comunicata dal BSP e non esclusivamente determinata da Terna; a differenza dei progetti pilota, tuttavia, la comunicazione deve avvenire entro il termine di presentazione delle offerte per la fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* (ossia attualmente entro 57 minuti dal tempo reale e in prospettiva, con il passaggio alla *gate closure* a 30 minuti del mercato infragiornaliero, entro 27 minuti dal tempo reale) e non entro il termine di presentazione delle offerte per la fase MSD (ossia entro le 17 del giorno antecedente a quello di consegna); Terna debba comunque procedere ad una correzione della *baseline* in funzione dei dati di misura

- relativi alle risorse sottese all'UVAZ, come già previsto nei sopracitati progetti pilota;
- di consentire al BSP di ripartire gli intervalli di fattibilità relativi alle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) fra le UVN sottese evitando che tale attività sia di competenza esclusiva di Terna; quest'ultima dovrà comunque prevedere una ripartizione di *default* qualora i BSP non inviino la propria ripartizione, nonché dei meccanismi di correzione qualora la ripartizione dei BSP non sia coerente con quanto imposto sulle UVAN o con i dati tecnici delle UVN;
 - di prevedere che le informazioni sugli intervalli di fattibilità imposti sulle UVN in esito alla ripartizione effettuata dal BSP siano resi disponibili ai relativi BRP in quanto informazione utile ai fini delle transazioni sul mercato infragiornaliero;
 - le proposte relative all'obbligatorietà dell'istanza 109/2021/R/eel ai fini dell'abilitazione al MBR, agli obblighi di stipula del contratto di dispacciamento di immissione, alla definizione dei corrispettivi forfettari per i servizi ancillari non relativi alla frequenza e alla relazione per il servizio di modulazione straordinaria troverebbero applicazione immediata, mentre tutte le altre proposte entrerebbero in vigore dall'1 febbraio 2026 contestualmente all'avvio della fase di implementazione di consolidamento del TIDE;
 - in esito alla consultazione:
 - in merito all'approvvigionamento della FCR e della riserva ultra-rapida di frequenza:
 - la quasi totalità degli operatori ha espresso perplessità in merito alla rimozione dell'obbligo di eseguire almeno una procedura di mercato a pronti prima del termine di presentazione delle offerte sul MGP, in quanto non coerente con le tempistiche del processo di *FCR Cooperation* (piattaforma di scambio transfrontaliero di FCR attiva in diversi paesi dell'Europa Continentale) a cui Terna potrà aderire in futuro; invero una procedura di approvvigionamento della FCR antecedente al MGP potrebbe risultare più onerosa, ma l'applicazione del premio di riserva (da calcolarsi secondo criteri definiti in esito ad una consultazione dedicata e con un valore auspicabilmente correlato ai limiti di prezzo previsti dallo SDAC) consentirebbe di contenere gli effetti entro limiti ragionevoli;
 - è stata richiesta da numerosi operatori la possibilità di presentare offerte a blocchi o per portafoglio con obbligo di nomina;
 - è stata espressa una generale preferenza per il mantenimento della valorizzazione a prezzo marginale in quanto consente di riflettere più efficacemente il costo opportunità associato alla fornitura di FCR e di riserva ultra-rapida di frequenza;
 - molti operatori hanno richiesto di ridurre le tempistiche del transitorio di sperimentazione delle procedure di approvvigionamento a mercato della FCR, azzerando le bande obbligatoriamente messe a disposizione in tempi più rapidi

- rispetto a quelli previsti dal TIDE e confermati in consultazione, nonché incrementando il fabbisogno minimo approvvigionato a mercato;
- alcuni operatori hanno suggerito di rimuovere l’obbligo di offerta previsto dal TIDE al posto della banda obbligatoriamente messa a disposizione, quantomeno con riferimento alla fase transitoria in cui dette bande rimangono ancora presenti;
 - un operatore ha richiesto la pubblicazione dei risultati del progetto pilota sulla riserva ultra-rapida di frequenza avviato nell’ambito della deliberazione 300/2017/R/eel nonché chiarimenti sul raccordo fra l’approvvigionamento a mercato della FCR e la disciplina del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel (di seguito: disciplina MACSE);
 - Terna ha condiviso quanto proposto dall’Autorità;
- in merito alla mappatura delle UP:
- la quasi totalità degli operatori ha accolto favorevolmente la facoltà di utilizzare tipologie dedicate per le UP *capacity*; per alcuni la decorrenza dovrebbe essere anticipata all’1 gennaio 2026, in coerenza con la decorrenza del periodo di consegna 2026 relativo al sopracitato mercato; Terna ha invece suggerito di trasformare la facoltà in obbligo al fine di facilitare la verifica degli obblighi di offerta previsti per tali UP evitando l’utilizzo di formule convenzionali;
 - la maggioranza degli operatori si è espressa favorevolmente in merito all’assenza di disposizioni specifiche sull’inserimento delle UP *capacity* in UVA dedicate; Terna ha invece auspicato un obbligo di utilizzo di UVA dedicate al fine di evitare di definire nell’ambito della Disciplina del Mercato della Capacità apposite formule convenzionali di ripartizione;
 - la maggioranza degli operatori ha accolto favorevolmente l’obbligo di presentazione dell’istanza 109/2021/R/eel ai soli fini dell’abilitazione al MBR; solo un operatore si è detto contrario, preferendo mantenere tale istanza facoltativa, mentre un altro operatore ritiene che l’obbligo possa disincentivare l’abilitazione, in quanto la presentazione dell’istanza 109/2021/R/eel richiede tempi lunghi;
 - Terna ha auspicato che la presentazione dell’istanza 109/2021/R/eel sia resa obbligatoria anche per tutti i dispositivi di accumulo *stand-alone* e per tutte le UnAP composte da sistemi di accumulo e UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - Terna ha successivamente integrato la propria risposta con la comunicazione 26 maggio 2025 al fine di precisare che:
 - le UP contrattualizzate come “nuove” nell’ambito del mercato della capacità sono soggette ad obblighi di offerta più vincolanti rispetto alle UP contrattualizzate come “esistenti”; sarebbe quindi opportuno classificare tali unità nel TIDE come Unità Abilitate Singolarmente (di

- seguito: UAS) in modo da facilitare la verifica degli specifici obblighi di offerta per esse previsti;
- l'introduzione di un obbligo di utilizzo delle tipologie specifiche per le UP *capacity* semplificherebbe la disciplina del *capacity market*: con una facoltà sarebbe, infatti, necessario prevedere uno specifico processo di nomina per l'attribuzione della tipologia alle specifiche UP al fine della creazione degli aggregati relativi alle UP *capacity*; con l'obbligo, tali aggregati sarebbero, invece, univocamente determinati;
 - in merito alla stipula del contratto di dispacciamento di immissione:
 - la quasi totalità degli operatori ha condiviso le esclusioni proposte dall'Autorità; Terna ha espresso, invece, alcune perplessità in quanto le disposizioni del TICA non appaiono sufficienti a impedire le immissioni in assenza di un contratto di dispacciamento: andrebbe chiarito innanzitutto che le immissioni in assenza di un contratto di dispacciamento non danno diritto ad alcuna remunerazione economica; inoltre sarebbe opportuno posticipare l'entrata in vigore delle esclusioni all'avvio della fase di consolidamento del TIDE in modo da poter aggiornare i sistemi;
 - in merito ai servizi ancillari non relativi alla frequenza e ai servizi di modulazione straordinaria:
 - gli operatori hanno condiviso quanto proposto dall'Autorità in materia di determinazione da parte di Terna dei corrispettivi forfettari relativi ai servizi ancillari, auspicando una remunerazione esplicita per gli intervalli di fattibilità, nonché una remunerazione adeguata per i servizi di telescatto, regolazione di tensione e servizio misto immissione/prelievo (relativo agli impianti idroelettrici di pompaggio); Terna ha accolto con favore quanto proposto;
 - la quasi totalità degli operatori ha condiviso la predisposizione da parte di Terna di una relazione sull'utilizzo del servizio di modulazione straordinaria, auspicando che una relazione analoga sia preparata anche per gli intervalli di fattibilità; la relazione dovrebbe essere resa pubblica; Terna ha avanzato una proposta di contenuti di dettaglio della relazione (volumi oggetto di modulazione e relativa ripartizione per zona, fonte di mercato e tipologia a salire o a scendere; evidenza nell'affidabilità delle risorse; contesto di esercizio individuato su base mensile) evidenziando come non sempre l'attivazione del servizio di modulazione straordinaria segua una logica sequenziale rispetto al MBR;
 - diversi operatori hanno auspicato che l'utilizzo della modulazione straordinaria sia valorizzato nell'ambito del meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel attraverso una penale da contabilizzare ai fini della determinazione del costo del dispacciamento (al fine di disincentivarne l'utilizzo da parte di Terna) e che sia consentito presentare sul

- MBR offerte a scendere a prezzo negativo data la rilevanza che i servizi a scendere stanno avendo nell'esercizio del sistema elettrico;
- in merito all'operatività delle UVA:
 - la maggioranza degli operatori ha accolto favorevolmente l'invio della *baseline* delle UVAZ da parte dei BSP, in quanto questi ultimi vengono maggiormente responsabilizzati nell'erogazione dei servizi ancillari;
 - alcuni operatori hanno suggerito che sia lasciata al BSP la facoltà di scegliere se inviare la *baseline* o avvalersi di un calcolo effettuato da Terna sulla base di una analisi statistica dei dati storici rilevati negli ultimi 5/10 giorni oppure negli ISP antecedenti all'attivazione delle movimentazioni;
 - Terna ha condiviso l'invio della *baseline* da parte del BSP, in quanto tale approccio, combinato ad un operato del BSP conforme ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, risulta essere allo stato attuale il più solido ed efficace; rimane comunque fondamentale un monitoraggio della coerenza della *baseline* inviata dal BSP con possibilità per Terna di correggerla in funzione dei dati di misura acquisiti ai fini del *settlement*; inoltre Terna ritiene opportuno ipotizzare in futuro l'introduzione di ulteriori meccanismi finalizzati ad incentivare ulteriormente i BSP a fornire valori sempre più affidabili;
 - la quasi totalità degli operatori ha accolto favorevolmente la ripartizione degli intervalli di fattibilità delle UVAN da parte del BSP con possibile correzione da parte di Terna in caso di non coerenza con i vincoli tecnici delle unità sottostanti;
 - la quasi totalità degli operatori ha accolto favorevolmente il fatto che il BRP sia posto a conoscenza degli intervalli di fattibilità imposti sulle UVN in esito alla ripartizione comunicata dai BSP; è fondamentale definire ruoli e responsabilità per questa comunicazione; Terna a tal proposito ha suggerito di delegare il compito alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) nell'ambito della piattaforma di nomina;
 - Terna ha altresì evidenziato alcune perplessità in merito alla facoltà prevista dal TIDE per le risorse che devono essere obbligatoriamente abilitate ai sensi del Codice di Rete di optare per una abilitazione singola come UAS o in aggregato come UVAN (di seguito: facoltà per le risorse obbligatoriamente abilitate): nel caso in cui si costituisse una UVAN, sarebbe in particolare opportuno che le risorse soggette ad abilitazione obbligatoria siano configurate come UVN a se stanti con opportuna comunicazione dei dati tecnici, in modo da poterne tenere conto al fine dell'erogazione dei servizi ancillari;
 - Terna ha infine colto l'occasione della risposta alla consultazione per evidenziare criticità nella pubblicazione dei dati relativi al modello della rete rilevante corredato delle informazioni su resistenze, reattanza, suscettanze verso terra e portate delle linee prevista dal TIDE a partire dall'1 aprile 2025: Terna ritiene di non essere ad oggi nelle condizioni di definire in modo puntuale i rischi rilevanti che potrebbero scaturire dalla divulgazione dei dati sensibili dei propri asset e le

conseguenti misure di protezione da tali rischi anche alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 134/24 in materia di resilienza dei soggetti critici; Terna è al momento fra i potenziali soggetti critici e la sua classificazione come tale sarà confermata solamente entro il 17 luglio 2026 con ulteriori 9 mesi per la valutazione dei rischi e delle misure da adottare; per tale motivo appare opportuno posticipare gli obblighi di pubblicazione del modello della rete rilevante successivamente al 17 maggio 2027; nel frattempo Terna si impegnerebbe a valutare (previo confronto con le istituzioni competenti) la possibilità di mettere a disposizione un modello di rete equivalente ai BSP (previo clausola di riservatezza nell'ambito del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali) ed eventualmente a terzi (previa richiesta motivata);

- Terna ha posto in consultazione fino al 29 maggio 2025 una proposta di approvvigionamento a mercato della FCR redatta in coerenza con le proposte del documento per la consultazione 50/2025/R/eel; gli esiti di tale consultazione devono ancora essere condivisi con l'Autorità.

CONSIDERATO CHE, IN MATERIA DI SERVIZIO DI MODULAZIONE STRAORDINARIA A SCENDERE:

- fino al termine della fase transitoria di implementazione del TIDE il servizio di modulazione straordinaria è approvvigionato secondo le prassi in essere al 31 dicembre 2024;
- più nel dettaglio, in caso di ordini di modulazione a scendere, il BRP è tenuto a restituire a Terna il prezzo zonale occorso sul MGP relativo all'energia per la quale viene chiesta la modulazione; limitatamente alle UP alimentate da fonte eolica ai sensi della deliberazione ARG/elt 5/10 il BRP matura poi il diritto alla remunerazione (sempre a prezzo zonale MGP) della mancata produzione effettivamente occorsa (nei limiti massimi dell'energia comunque effettivamente programmata in esito ai mercati) come appositamente determinata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- con la deliberazione 128/2025/R/efr, l'Autorità ha aggiornato la deliberazione ARG/elt 5/10 al fine di estendere, con decorrenza 1 aprile 2025, la remunerazione della mancata produzione a tutte le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- per la fase di consolidamento il TIDE prevede:
 - la determinazione dell'energia di modulazione, ossia dell'energia effettivamente modulata, a cura di Terna per tutte le tipologie di servizio;
 - l'applicazione ai BRP del corrispettivo di compensazione delle modulazioni per l'energia di modulazione; tale corrispettivo è concettualmente analogo alla restituzione del prezzo zonale prevista dal Codice di Rete fino al termine della fase transitoria, ma è limitato alla sola energia effettivamente modulata e non all'energia di modulazione complessivamente richiesta; ciò implica la sterilizzazione degli sbilanciamenti per la sola energia di modulazione (ossia all'energia effettivamente erogata nell'ambito del servizio di modulazione

- straordinaria), lasciando che l'energia eventualmente immessa in violazione dell'ordine di modulazione sia remunerata a prezzo zonale anziché a prezzo di sbilanciamento come previsto, invece, dalle regole in vigore fino al termine della fase transitoria;
- la facoltà per Terna di definire eventuali forme di valorizzazione del servizio di modulazione straordinaria nell'ambito del Codice di Rete, unitamente a eventuali corrispettivi di mancato rispetto delle modulazioni;
 - nelle premesse della deliberazione 128/2025/R/efr è stata evidenziata l'opportunità di far confluire le previsioni della deliberazione ARG/elt 5/10 all'interno del TIDE con decorrenza dall'avvio della fase di consolidamento, al netto delle modalità di calcolo a cura del GSE dell'energia che sarebbe stata prodotta in assenza di modulazione straordinaria (da far confluire in un dedicato provvedimento);
 - con il documento per la consultazione 129/2025/R/eel l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di modifiche da apportare al TIDE in merito all'erogazione del servizio di modulazione straordinaria a scendere; più nel dettaglio è stato proposto:
 - di specificare nel TIDE le modalità di determinazione dell'energia di modulazione a scendere, secondo due distinte modalità tra loro alternative:
 - a partire dal programma base per le UP che costituiscono UAS o UnAP (in quanto per esse il programma base è univocamente determinato sulla piattaforma di nomina) e a partire dall'energia immessa nell'ISP immediatamente antecedente all'ordine di modulazione per le UP incluse in UVN o UVZ (in quanto per esse non esiste un programma base puntuale, essendo tale programma riferito al relativo aggregato);
 - utilizzando l'energia producibile determinata dal GSE per tutte le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, indipendentemente che costituiscano UAS o UnAP o che siano incluse in UVN o UVZ, al fine di incentivarne la programmazione coerente con le migliori stime sulla producibilità delle stesse; per tutte le altre UP sarebbe invece utilizzato il programma base (se UAS o UnAP) o l'energia immessa nell'ISP antecedente all'ordine di modulazione (se incluse in UVN o UVZ);
 - di introdurre nel TIDE le modalità di remunerazione della mancata produzione di cui alla deliberazione ARG/elt 5/10 come forma di remunerazione del servizio di modulazione straordinaria a scendere erogato dalle UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, modificandole al fine di estendere l'applicazione dell'indice di affidabilità IA a tutte le fonti e di remunerare tutta l'energia producibile che non è stata prodotta indipendentemente che sia stata programmata o meno sulla piattaforma di nomina;
 - di dare mandato a Terna di avanzare una eventuale proposta di revisione delle modalità di calcolo dell'indice IA anche al fine di tenere conto delle specificità delle singole fonti;
 - di introdurre un corrispettivo addizionale di mancato rispetto degli ordini di modulazione finalizzato a valorizzare l'energia immessa in violazione dell'ordine di modulazione al prezzo di sbilanciamento, qualora inferiore al prezzo zonale;

in caso contrario non è applicato alcun corrispettivo e l'energia immessa in violazione dell'ordine di modulazione rimane valorizzata al prezzo a cui è stata venduta sui mercati dell'energia e non al prezzo di sbilanciamento, la cui applicazione, in quanto superiore al prezzo zonale, rappresenterebbe un vantaggio per l'operatore;

- nel documento per la consultazione 129/2025/R/eel l'Autorità ha altresì suggerito:
 - di abrogare, a decorrere dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE, le disposizioni del TIDE relative all'eventuale introduzione da parte di Terna di un corrispettivo sulla coerenza della *baseline* per le UVAN; tale coerenza è comunque assicurata dal rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza che il documento per la consultazione 50/2025/R/eel aveva già ipotizzato di estendere anche all'invio da parte dei BSP della *baseline* con riferimento alle UVAZ;
 - di prevedere con effetto immediato che Terna proceda con la sospensione dell'abilitazione al MBR per tutte le risorse che non garantiscano una esecuzione corretta (in termini di almeno il 95% della movimentazione richiesta) per almeno il 70% delle movimentazioni richieste nell'arco di ciascun trimestre; il provvedimento di sospensione sarebbe immediatamente valido per le UAS, mentre per le UVA si procederebbe con una diffida e il monitoraggio delle prestazioni per un ulteriore mese decorso il quale, in caso di persistenza dell'inadempimento, avverrebbe la sospensione;
- in esito alla consultazione, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - in merito all'erogazione del servizio di modulazione straordinaria a partire dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE:
 - la maggioranza degli operatori ha espresso preferenza per la determinazione dell'energia di modulazione a partire dal programma base laddove esso sia univocamente determinato (UP che costituiscono UAS o UnAP) in quanto esso costituisce il riferimento più preciso, indipendentemente dalla fonte; per le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili incluse nelle UVN e nelle UVZ è preferito il riferimento all'energia producibile calcolata dal GSE dato che l'utilizzo dell'energia immessa nell'ISP antecedente all'ordine di modulazione non appare un riferimento accurato; per tutte le altre UP incluse nelle UVN e nelle UVZ diversi operatori hanno suggerito di adottare una *baseline* specifica proposta dal BRP o dal BSP invece dell'energia immessa nell'ISP antecedente all'ordine di modulazione; Terna ha espresso il proprio supporto al calcolo dell'energia di modulazione sulla base dell'energia producibile per tutte le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili anche laddove costituiscano UAS o UnAP, in quanto tale approccio incentiva la coerenza della programmazione con lo stato effettivo dell'impianto come illustrato dall'Autorità;
 - alcuni operatori hanno ritenuto onerose le attività del GSE in materia di determinazione dell'energia producibile, suggerendo di utilizzare per la determinazione dell'energia di modulazione il programma base o l'energia immessa nell'ISP antecedente all'ordine di modulazione; Terna non vede

- aggravi amministrativi in quanto la determinazione dell'energia producibile sarebbe comunque necessaria ai fini della remunerazione della mancata produzione;
- diversi operatori hanno proposto di remunerare la mancata produzione ad un prezzo superiore al prezzo zonale in quanto ciò consentirebbe remunerazioni maggiori per i produttori e un onere maggiore per Terna (che dovrebbe indurre la medesima a minimizzare l'utilizzo delle modulazioni straordinarie a scendere); sarebbe opportuno valutare anche remunerazioni specifiche per gli eventi di modulazione; Terna ha rinviato alle proposte che erano state poste in consultazione a luglio 2024 nell'ambito della *second wave* di revisione del Codice di Rete laddove aveva suggerito di limitare la remunerazione della mancata produzione all'energia effettivamente programmata sui mercati (per le UP che costituiscono UAS e UnAP), al fine di stimolare gli operatori ad una efficiente programmazione delle proprie unità, e all'energia immessa mediamente negli 8 ISP antecedenti all'ordine di modulazione (per le UP incluse in UVAN e UVAZ);
 - Terna si è resa disponibile ad una revisione delle modalità di calcolo dell'indice di affidabilità per tutte le fonti, previa valutazione delle tempistiche di tale revisione e degli sviluppi implementativi che si renderanno necessari;
 - la maggioranza degli operatori si è detta contraria all'introduzione di un corrispettivo addizionale di mancato rispetto degli ordini di modulazione, in quanto per le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili la non corretta erogazione del servizio risulta già penalizzata dall'applicazione dell'indice di affidabilità alla remunerazione della mancata produzione, mentre per le altre UP non appare corretto prevedere una penalizzazione in assenza di una specifica remunerazione; Terna ha condiviso l'opportunità di introdurre un corrispettivo addizionale di mancato rispetto degli ordini di modulazione, suggerendo, tuttavia, di rafforzarlo prevedendo di valorizzare a prezzo nullo l'energia immessa in eccesso in violazione dell'ordine di modulazione;
 - in merito alla coerenza della *baseline*:
 - la maggioranza degli operatori ha condiviso gli orientamenti dell'Autorità, mentre Terna preferirebbe mantenere in essere la facoltà di introdurre uno specifico corrispettivo per la coerenza della *baseline* delle UVAN, da estendere anche alla coerenza delle nomine delle UAS, UVN e UVZ, in quanto non è al momento valutabile l'efficacia dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nell'assicurare la coerenza con lo stato effettivo delle risorse;
 - in merito alla sospensione dell'abilitazione al MBR:
 - la quasi totalità degli operatori ha espresso la propria contrarietà, in quanto la misura risulterebbe eccessivamente penalizzante; esistono già i corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, per cui ulteriori forme di penalizzazione potrebbero disincentivare l'abilitazione delle UVA al

MBR; inoltre, la misura penalizzerebbe prevalentemente le risorse movimentate con meno frequenza;

- Terna condivide lo spirito della proposta dell'Autorità, ma ritiene opportuno che i parametri utilizzati per la verifica delle movimentazioni (95% delle movimentazioni in almeno il 70% dei casi) debbano essere oggetto di rivalutazione in funzione delle effettive prestazioni degli impianti; in previsione dell'avvio della fase di consolidamento del TIDE, Terna ha già posto in consultazione la bozza del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali recante una disciplina più articolata in materia di inadempimento dei BSP, con l'introduzione di un sistema di penali funzione delle quantità accettate sul MBR in caso di gravi violazioni dei requisiti tecnici di connessione, con la previsione della sospensione dell'abilitazione in caso di non veridicità o accuratezza dei dati tecnici e del mancato pagamento dei corrispettivi forfettari per il servizio di regolazione di tensione in caso di accertata non erogazione del servizio, nonché più in generale con la previsione della sospensione di tutti i pagamenti a favore del BSP in caso di inosservanza da parte di quest'ultimo dei propri obblighi contrattuali; le misure sopracitate dovranno essere necessariamente coordinate con le nuove misure sulla sospensione dell'abilitazione al MBR proposte dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE, IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL DM FER X TRANSITORIO:

- condizione necessaria per l'ammissione al meccanismo di supporto di cui al DM FER X transitorio per gli impianti di taglia superiore a 1 MW è l'abilitazione al MBR; per gli impianti di taglia fino a 1 MW la partecipazione al MBR rimane, invece, facoltativa;
- in coerenza con l'articolo 11, comma 1, del decreto FER X transitorio, il GSE determina l'ammontare dei pagamenti da corrispondere con riferimento a ciascuna UP ammessa al meccanismo di supporto sulla base, in generale, dell'energia immessa in rete;
- in deroga al criterio generale di cui al punto precedente, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del DM FER X transitorio, il GSE determina i pagamenti:
 - sulla base dell'energia producibile nei casi di:
 - taglio della produzione al fine della risoluzione di vincoli di rete locali o per altre esigenze di sicurezza del sistema;
 - taglio della produzione in esito a movimentazioni disposte sul MBR tramite accettazione di offerte a scendere presentate obbligatoriamente a prezzo nullo dagli impianti ammessi al meccanismo di supporto negli ISP caratterizzati da probabile esigenza di riduzione della produzione incentivata, come comunicati in anticipo da Terna (di seguito: ISP critici);
 - sulla base del minimo fra l'energia producibile e la somma del programma in entrata alla fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* della potenza offerta a

prezzo nullo o negativo su tale mercato nei casi di prezzi nulli o negativi sul MGP;

- entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DM FER X transitorio, l'Autorità è tenuta a definire la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti di cui ai due precedenti alinea, con particolare riferimento alle modalità di determinazione dell'energia producibile e alle modalità di abilitazione e partecipazione al MBR, ivi inclusa la verifica degli obblighi di offerta a scendere negli ISP critici;
- con il documento per la consultazione 129/2025/R/eel l'Autorità ha reso noti i propri orientamenti in materia proponendo, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - in merito alla partecipazione al MBR delle UP che beneficiano dei meccanismi di supporto del DM FER X transitorio (di seguito: UP FER X):
 - l'abilitazione singolarmente come UAS o in aggregato come UVA a valere per tutti i servizi ancillari per i quali l'unità rispetta i requisiti tecnici previsti nel Codice di Rete;
 - l'inclusione in UVAN e UVAZ dedicate; a tal proposito si introducono nuove tipologie dedicate alle UP FER X abilitate al MBR salvaguardando anche per esse la distinzione fra fonti rinnovabili programmabili e non programmabili;
 - la comunicazione obbligatoria da parte del BSP della *baseline* relativa alle UVAZ composte da UP FER X, senza ricorrere alla determinazione esclusiva da parte di Terna;
 - in merito al servizio di modulazione straordinaria a scendere:
 - di prevedere che le UP FER X siano obbligatoriamente qualificate per tale servizio qualora rispettino i requisiti tecnici previsti dal Codice di Rete;
 - in merito all'attuazione dell'articolo 11, comma 6, del DM FER X transitorio:
 - per le modulazioni a scendere disposte nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria, di applicare le disposizioni proposte in via generale per tale servizio nel medesimo documento per la consultazione;
 - per le movimentazioni a scendere disposte sul MBR, di prevedere:
 - la comunicazione da parte di Terna degli ISP critici relativi al giorno successivo entro 30 minuti prima del termine di presentazione delle offerte per la fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;
 - negli ISP critici un obbligo di offerta pari alla nomina come corretta per tenere conto delle movimentazioni disposte sulla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* (per le UAS e le UVAN) o pari alla *baseline* comunicata obbligatoriamente dal BSP (per le UVAZ);
 - al netto degli obblighi di offerta negli ISP critici, l'applicazione della regolazione prevista dal TIDE con i corrispettivi di mancata movimentazione e i corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;
 - nei casi di prezzo zonale nullo o negativo sul MGP, di prevedere:
 - per le UAS e le UVAN, la definizione del programma in ingresso alla fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* come somma del programma

- base (a sua volta, nel caso delle UVAN, pari alla somma dei programmi base delle UVN componenti) e delle quantità accettata in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;
- per le UVAZ, la definizione del programma in ingresso alla fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* pari alla *baseline* comunicata obbligatoriamente dal BSP;
 - per tutte le unità, la contabilizzazione delle offerte presentate a salire a prezzo nullo con riferimento alla fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* (incluse le offerte condivise sulle piattaforme di bilanciamento);
- le proposte di cui al documento per la consultazione 129/2025/R/eel avrebbero decorrenza immediata, ad eccezione dell'applicazione della regolazione del servizio di modulazione straordinaria e della comunicazione obbligatoria da parte dei BSP della *baseline* relativa alle UVAZ, che decorrerebbero dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE;
 - in esito alla consultazione:
 - in merito alla partecipazione al MBR delle UP FER X:
 - la maggioranza degli operatori ha condiviso gli orientamenti dell'Autorità; un operatore ha evidenziato la difficoltà per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di soddisfare efficacemente i requisiti tecnici previsti dal Codice di Rete per la fornitura dei servizi ancillari nazionali globali, auspicando la definizione da parte di Terna di nuovi servizi specifici per queste unità; Terna ha ritenuto opportuno precisare che le UP FER X per le quali l'abilitazione è condizione necessaria per l'accesso ai meccanismi di supporto dovrebbero essere trattate come se fossero UP obbligatoriamente abilitate al MBR ai sensi del Codice di Rete con obbligo di offerta dell'intera capacità in tutti gli ISP;
 - la quasi totalità degli operatori ha accolto favorevolmente la tipologia specifica per le UP FER X abilitate al MBR e l'inclusione delle stesse in UVAN o UVAZ dedicate; alcuni operatori suggeriscono di prevedere comunque la facoltà di attivare tale tipologia e non l'obbligo; Terna ha condiviso gli orientamenti dell'Autorità;
 - la maggioranza degli operatori e Terna hanno accolto favorevolmente la comunicazione della *baseline* da parte del BSP per le UVAZ relative ad UP FER X;
 - in merito al servizio di modulazione straordinaria a scendere:
 - la maggioranza degli operatori e Terna hanno condiviso gli orientamenti dell'Autorità; è corretto che la qualifica segua i requisiti tecnici previsti dal Codice di Rete e non sia un obbligo, in quanto il DM FER X transitorio prevede solamente l'obbligo di abilitazione al MBR e non anche al servizio di modulazione straordinaria;
 - in merito all'attuazione dell'articolo 11, comma 6, del DM FER X transitorio:
 - per le modulazioni a scendere disposte nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria, Terna e alcuni operatori hanno condiviso l'applicazione della regolazione del servizio di modulazione straordinaria

previsto dal TIDE alle UP FER X senza alcuna modifica; un operatore condivide il principio, ma preferirebbe una differente remunerazione, mentre altri auspicano l'assenza di ulteriori penalizzazioni;

- per le movimentazioni a scendere disposte sul MBR:
 - molti operatori hanno evidenziato l'opportunità che gli ISP critici siano definiti con più ampio anticipo, idealmente prima dell'avvio del mercato infragiornaliero o addirittura su base annua (quantomeno a titolo indicativo); Terna ha suggerito una pubblicazione dopo il termine della prima sottofase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;
 - Terna ha proposto di chiarire a quali tipologie di prodotti si riferiscono gli obblighi di offerta a scendere negli ISP critici;
- nei casi di prezzo zonale nullo o negativo sul MGP:
 - non sono emerse criticità per quanto riguarda gli scopi del presente provvedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la Sezione 3-24 del TIDE “Corrispettivo di dispacciamento” prevede che il corrispettivo di dispacciamento includa diversi elementi unitari fra i quali il corrispettivo unitario *uplift* per l'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali (di seguito: corrispettivo unitario *uplift*), il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di modulazione straordinaria e del servizio di riduzione dei prelievi (di seguito: corrispettivo unitario *mod*) e il corrispettivo unitario a copertura dei ristori per la mancata produzione eolica (di seguito: corrispettivo unitario *wind*);
- per la fase transitoria di implementazione del TIDE, nel corrispettivo unitario *mod* sono inclusi solamente i costi relativi al servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire, compresi i relativi corrispettivi di compensazione delle modulazioni; gli oneri relativi al servizio di modulazione straordinaria a scendere sono, invece, ripartiti fra il corrispettivo unitario *uplift* (per quanto riguarda la restituzione, da parte del BRP, del prezzo zonale sull'energia oggetto di richiesta di modulazione e per quanto riguarda il prezzo di sbilanciamento a cui è remunerata l'energia immessa in eccesso in violazione dell'ordine di modulazione) e il corrispettivo unitario a copertura dei ristori per la mancata produzione eolica (per quanto riguarda la remunerazione della mancata produzione per tutte le UP alimentate

da fonti rinnovabili non programmabili, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 128/2025/R/efr).

- con la deliberazione 326/2024/R/eel, l'Autorità ha definito il meccanismo di incentivazione per il periodo 2025-2030 prevedendo, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - di considerare nella determinazione del costo del dispacciamento i costi della mancata produzione eolica;
 - di escludere dalla determinazione del costo del dispacciamento per il triennio 2025-2027 i costi per il servizio di modulazione straordinaria; tali costi saranno, invece, inclusi a partire dal triennio 2028-2030;
 - di prevedere un incentivo ulteriore legato al rispetto di *milestone* incluse in un cronoprogramma approvato dall'Autorità;
- con la deliberazione 128/2025/R/efr, nell'estendere con decorrenza 1 aprile 2025 la remunerazione della mancata produzione a tutte le fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità:
 - ha previsto che gli oneri relativi alla mancata produzione siano contabilizzati per tutte le fonti nell'ambito del corrispettivo unitario *wind*;
 - ha previsto che detti oneri rilevino ai fini del calcolo del costo del dispacciamento rilevante ai fini del meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel;
 - ha chiesto a Terna di aggiornare la *baseline* relativa all'anno di riferimento 2023 per tenere conto dei costi che sarebbero stati sostenuti per la remunerazione della mancata produzione di tutte le fonti rinnovabili non programmabili diverse dalla fonte eolica, qualora tale remunerazione fosse stata attiva in quel periodo;
- con la deliberazione 554/2024/R/eel, l'Autorità ha approvato gli elementi rilevanti per l'attuazione del meccanismo di incentivazione per il triennio 2025-2030, ivi incluso il cronoprogramma proposto da Terna;
- la sezione del cronoprogramma relativa all'implementazione del TIDE prevede:
 - per il 31 maggio 2025 (data ultima di completamento 30 giugno 2025) l'invio da parte di Terna all'Autorità della proposta per l'approvvigionamento della FCR, corredata dai requisiti tecnici per la fornitura della FCR da parte delle UVA (di seguito: *milestone* ML3);
 - per l'1 maggio 2026 (data ultima di completamento 1 giugno 2026) l'invio da parte di Terna all'Autorità di uno studio per la riduzione delle bande per l'erogazione della FCR obbligatoriamente messe a disposizione, da attuarsi a partire dall'1 agosto 2026 (di seguito: *milestone* ML5);
- nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel, l'Autorità ha proposto di limitare l'attuazione della *milestone* ML3 al solo invio dei requisiti tecnici per la fornitura della FCR da parte delle UVA, in quanto la proposta di approvvigionamento della FCR potrà essere finalizzata da Terna solamente dopo l'approvazione della nuova versione del TIDE recante le modifiche sull'approvvigionamento della FCR come definite in esito al predetto documento per la consultazione;
- il TIDE prevede che le proposte di modifica del Codice di Rete relative alla fase di consolidamento siano trasmesse da Terna all'Autorità e al Ministero dell'Ambiente e

della Sicurezza energetica al più tardi entro il termine dell'ottavo mese antecedente all'avvio della fase di consolidamento stessa (ossia entro il 30 giugno 2025).

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AGLI ORIENTAMENTI DI CUI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 50/2025/R/EEL:

- in merito all'approvvigionamento della FCR e della riserva ultra-rapida di frequenza:
 - siano necessari ulteriori approfondimenti per valutare se la prima procedura a pronti per l'approvvigionamento della FCR debba essere più proficuamente collocata prima del termine di presentazione delle offerte sul MGP o dopo la chiusura del MGP, anche alla luce dell'evoluzione del quadro regolatorio europeo; sia pertanto opportuno prevedere nel TIDE un generico obbligo di una procedura a pronti su base giornaliera da espletarsi il giorno antecedente a quello di consegna, rinviando alla proposta di approvvigionamento della FCR che sarà redatta da Terna la definizione delle relative tempistiche; si rinviino altresì la valutazione della possibilità di consentire offerte per portafoglio (con relativa nomina delle UP al termine di ciascuna procedura di mercato) e a blocchi nonché la definizione delle modalità di raccordo con la disciplina MACSE;
 - rimandare altresì a successivi provvedimenti, da effettuarsi a valle della proposta di approvvigionamento della FCR che sarà redatta da Terna di cui al precedente punto, la definizione dei criteri per la determinazione e la pubblicazione del premio di riserva prima del termine di presentazione delle offerte di ciascuna procedura di mercato;
 - sia opportuno mantenere nel TIDE i criteri di valorizzazione delle offerte confermando l'utilizzo del prezzo marginale, in quanto è preferibile che il meccanismo di formazione del prezzo sia individuato dall'Autorità;
 - stante l'importanza della FCR anche per esigenze di gestione in sicurezza del sistema elettrico, sia necessario confermare il transitorio della durata di due anni per il passaggio all'approvvigionamento della FCR completamente a mercato in quanto tempi di transizione più contenuti, quali quelli auspicati dagli operatori, non consentirebbero di raccogliere elementi sufficienti per la valutazione dell'efficacia delle procedure di mercato anche nell'ottica di proporre affinamenti delle relative regole; sia altresì opportuno dare seguito alla proposta, formulata nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel, di introduzione di un fabbisogno minimo da approvvigionare a mercato pari al 10% del fabbisogno obbligatorio SO GL, senza prevederne incrementi nel tempo: la quota di FCR approvvigionata a mercato, infatti, sarà comunque gradualmente incrementata per effetto della riduzione, a decorrere da agosto 2026, delle bande obbligatoriamente messe a disposizione;
 - sia infine opportuno anticipare che la pubblicazione delle evidenze del progetto pilota sulla riserva ultra-rapida di frequenza sarà effettuata dall'Autorità nell'ambito di una apposita relazione, in continuità con quanto effettuato fino al

2022 (si veda a tal proposito la relazione 335/2023/I/efr relativa al biennio 2021-2022);

- in merito alla mappatura delle UP:
 - sia opportuno prevedere l’obbligo di utilizzare tipologie specifiche per le UP *capacity*, accogliendo la proposta di Terna, al fine di evitare aggravii amministrativi nell’ambito della disciplina del *capacity market*;
 - la decorrenza dell’utilizzo delle tipologie specifiche per le UP *capacity* non possa essere anticipata all’1 gennaio 2026, in quanto ciò sarebbe in contrasto con l’affidamento dato agli operatori in merito alla conservazione della nomenclatura delle unità fino al termine della fase transitoria; per il mese di gennaio 2026 rimarranno pertanto in essere le ripartizioni convenzionali relative alle UPNR come previste per la disciplina del *capacity market* relativa all’anno di consegna 2025;
 - non sia opportuno accogliere la proposta di Terna di prevedere UVA dedicate per le UP *capacity*, in quanto tale soluzione ridurrebbe la flessibilità nella definizione della composizione degli aggregati per la partecipazione al MBR prevista dal TIDE; sia invece opportuno prevedere che le UP *capacity* contrattualizzate come capacità nuova possano abilitarsi esclusivamente come UAS o debbano alternativamente essere identificate da Terna come UnAP al fine di consentire la verifica degli obblighi puntuali previsti per esse dalla disciplina del *capacity market*;
 - non sia opportuno accogliere la proposta di Terna di prevedere l’obbligo di presentazione dell’istanza 109/2021/R/eel per tutti i dispositivi di accumulo *stand-alone* e per tutte le UnAP composte da sistemi di accumulo e UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in quanto ridurrebbe la flessibilità consentita dalla deliberazione 109/2021/R/eel; sia invece opportuno prevedere, in coerenza con quanto proposto in consultazione, la presentazione dell’istanza 109/2021/R/eel come condizione necessaria per l’abilitazione dei sistemi di accumulo al MBR: ai fini dell’erogazione dei servizi ancillari è, infatti, fondamentale poter monitorare la prestazione complessiva dei dispositivi di accumulo, raggruppando sotto una unica UP sia l’immissione sia il prelievo di energia per la successiva reimmissione in rete;
- in merito alla stipula del contratto di dispacciamento di immissione:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel, inserendo nel TIDE un richiamo esplicito alle deroghe per gli impianti di taglia inferiore a 800 W e per gli impianti con potenza disponibile in immissione pari a zero; la decorrenza delle disposizioni abbia valenza immediata e non sia posticipata all’avvio della fase di consolidamento del TIDE come proposto da Terna, al fine di evitare che una UP che soddisfi i criteri per l’esenzione dalla stipula del contratto di dispacciamento di immissione

- a partire dalla fase di consolidamento debba stipulare tale contratto per un periodo di tempo limitato alla sola fase transitoria;
- in merito ai servizi ancillari non relativi alla frequenza e ai servizi di modulazione straordinaria:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel, consentendo maggiore flessibilità a Terna nella determinazione dei corrispettivi forfettari relativi ai servizi ancillari non relativi alla frequenza e superando l'attuale limitazione alla sola copertura delle perdite di energia attiva;
 - l'introduzione di una remunerazione esplicita per gli intervalli di fattibilità, per la regolazione di tensione e per il servizio misto immissione/prelievo richiesta da diversi operatori esuli dagli scopi del presente provvedimento e come tale non possa essere accolta;
 - sia, invece, opportuno precisare che una remunerazione esplicita del servizio di telescatto è compatibile con le regole previste dal TIDE per l'approvvigionamento del servizio di modulazione straordinaria in cui il telescatto rientra; compete a Terna valutare se tale servizio debba essere più opportunamente erogato previo asservimento obbligatorio o previa selezione con criteri di mercato;
 - la proposta di dettaglio formulata da Terna in merito ai contenuti della relazione sull'utilizzo del servizio di modulazione straordinaria sia solo parzialmente condivisibile, in quanto le evidenze sul contesto in cui tale servizio è stato attivato dovrebbero essere descritte per ciascun evento di modulazione e non riassunte su base mensile; l'attivazione del servizio di modulazione straordinaria, pur non sempre obbedendo a logiche di sequenzialità rispetto al MBR, dovrà comunque essere giustificata alla luce dell'impossibilità di ottenere prestazioni analoghe sul MBR per scarsità di risorse o per incompatibilità delle prestazioni delle medesime sul MBR con le esigenze specifiche del sistema, allo scopo di garantire che l'utilizzo del servizio di modulazione straordinaria avvenga solo in assenza di altre disponibilità;
 - sia invece accoglibile la proposta degli operatori di introdurre una relazione analoga sull'utilizzo da parte di Terna degli intervalli di fattibilità a partire dall'anno 2026; sia, allo scopo, opportuno prevedere che Terna trasmetta all'Autorità una proposta di contenuto di tale relazione entro il 31 ottobre 2025;
 - in merito all'operatività delle UVA:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel prevedendo la comunicazione delle *baseline* relative alle UVAZ da parte del BSP; la comunicazione sia obbligatoria e non facoltativa e sia fatta salva la facoltà per Terna di correggere il valore della *baseline* sulla base dei dati di misura disponibili in fase di *settlement*;
 - non sia invece accoglibile la richiesta degli operatori di consentire al BSP di scegliere fra la comunicazione esplicita della *baseline* o la determinazione della stessa da parte di Terna tramite una analisi statistica effettuata sulla base dei dati di misura: una analisi statistica potrebbe invero essere efficace per la

- determinazione della *baseline*, ma rimane di competenza del BSP in quanto è il soggetto che in generale meglio conosce le prestazioni delle risorse incluse nelle UVA di cui è responsabile;
- sia altresì opportuno confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel prevedendo che gli intervalli di fattibilità delle UVAN siano ripartiti a cura del BSP, con possibile correzione di Terna in caso di non coerenza con i vincoli tecnici delle unità sottostanti;
 - la messa a disposizione degli intervalli di fattibilità ai BRP possa avvenire nell’ambito della piattaforma di nomina a cura del GME, non solo con riferimento alle UVN, come previsto in consultazione, ma anche per le UAS;
 - le risorse che devono essere obbligatoriamente abilitate ai sensi del Codice di Rete debbano poter essere monitorate da Terna per garantire prestazioni coerenti con i relativi dati tecnici e l’applicazione di specifici intervalli di fattibilità per la corretta valutazione della copertura dei fabbisogni di aFRR, mFRR e RR; sia quindi opportuno consentire a Terna di far confluire ciascuna di tali risorse in UAS, qualora abilitate singolarmente, o in UVN indipendenti, qualora abilitate in aggregato all’interno di una UVAN; le modalità di attuazione di tali disposizioni siano definite da Terna nell’ambito del Codice di Rete;
 - in merito alle criticità sulla pubblicazione dei dati relativi al modello della rete rilevante segnalate da Terna nella risposta alla consultazione:
 - sia opportuno sospendere tale pubblicazione almeno fino al 31 dicembre 2026, nelle more di ulteriori approfondimenti sull’impatto sulla sicurezza nazionale, sull’attuazione del decreto legislativo 134/24 in materia di resilienza e sulle clausole di riservatezza per i BSP e i soggetti terzi che intendono avvalersi di tali informazioni; tali approfondimenti abbiano la finalità di addivenire a un opportuno compromesso fra le esigenze di Terna e la trasparenza che il TIDE intende promuovere verso gli operatori.

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AGLI ORIENTAMENTI DI CUI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 129/2025/R/EEL:

- in merito all’erogazione del servizio di modulazione straordinaria a partire dall’avvio della fase di consolidamento del TIDE:
 - sia opportuno inserire nel TIDE le disposizioni relative al servizio di modulazione straordinaria a scendere erogato dalle UP e approvvigionato tramite asservimento obbligatorio, facendo confluire in tale testo integrato le disposizioni in materia di remunerazione della mancata produzione di cui alla deliberazione ARG/elt 5/10, in coerenza con quanto previsto nelle premesse alla deliberazione 128/2025/R/efr; pertanto, a decorrere dall’1 febbraio 2026, la deliberazione ARG/elt 5/10 cesserà i propri effetti ad eccezione degli articoli attinenti al calcolo, da parte del GSE, dell’energia elettrica che sarebbe stata prodotta in assenza della modulazione straordinaria a scendere (tali parti confluiranno in un

apposito successivo provvedimento, consentendo l'abrogazione completa della deliberazione ARG/elt 5/10);

- come evidenziato dalla maggioranza degli operatori, il programma base rappresenti il riferimento più efficace per il calcolo dell'energia di modulazione in tutti i casi in cui sia univocamente determinato (UP che costituiscono UAS e UnAP), indipendentemente dalla fonte; tale programma è infatti legato alle nomine effettuate dai BRP e dai BSP che sono i soggetti che meglio dovrebbero conoscere lo stato effettivo delle proprie risorse; sia quindi opportuno prevedere che per tali UP la *baseline* rilevante per il calcolo dell'energia di modulazione coincida con il programma base; non sia invece possibile usare il programma base per le UP incluse nelle UVN e nelle UVZ in quanto detto programma è riferito all'intero aggregato e qualsiasi ripartizione dello stesso sarebbe affetta da elementi di discrezionalità; sia quindi più efficace prevedere che la *baseline* rilevante per il calcolo dell'energia di modulazione coincida con l'energia producibile nel caso delle UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (in quanto dato comunque determinato dal GSE ai fini della remunerazione della mancata produzione per tali UP) e con l'energia immessa nell'ISP antecedente all'ordine di modulazione nel caso delle altre UP; non sia, invece, accoglibile la proposta avanzata da alcuni operatori in merito all'invio della *baseline* dal BSP o dal BRP in quanto si dovrebbe aggiungere un ulteriore processo di nomina da utilizzarsi comunque in un numero ridotto di casi data la natura straordinaria del servizio di modulazione a scendere;
- la mancata produzione debba continuare ad essere valorizzata a prezzo zonale in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 5/10 limitatamente alle fonti rinnovabili non programmabili; in caso contrario l'erogazione del servizio di modulazione straordinaria potrebbe portare a una remunerazione superiore a quella prevista per movimentazioni a scendere disposte sul MBR (pari al massimo al prezzo zonale), inducendo gli operatori a privilegiare l'erogazione di tale servizio invece della partecipazione al MBR (ciò, peraltro, potrebbe indurre gli operatori a evitare la partecipazione al MBR); non sia, invece, opportuno introdurre alcuna remunerazione per le fonti programmabili al fine di stimolare tali risorse all'abilitazione al MBR;
- sia opportuno, in coerenza con quanto proposto da Terna, limitare la remunerazione della mancata produzione alla sola energia effettivamente nominata sulla piattaforma di nomina laddove univocamente determinata (programma base per le UP che costituiscono UAS o UnAP) al fine di incentivare una corretta programmazione; laddove tale energia non possa essere univocamente determinata (UP incluse nelle UVN e nelle UVZ), il riferimento all'energia producibile proposto nella consultazione rimanga l'unico utilizzabile, in quanto l'utilizzo dell'energia immessa negli 8 ISP antecedenti all'ordine di modulazione come suggerito da Terna non tiene adeguatamente in

- considerazione la volatilità che caratterizza le fonti rinnovabili non programmabili;
- il corrispettivo addizionale di mancato rispetto degli ordini di modulazione non rappresenti una penalizzazione ulteriore per la non corretta erogazione del servizio di modulazione straordinaria, come ritenuto da diversi operatori, in quanto si pone in continuità con le regole in essere fino al termine della fase transitoria di implementazione del TIDE che prevedono la remunerazione a prezzo di sbilanciamento dell'energia immessa in eccesso in violazione dell'ordine di modulazione; a differenza della fase transitoria, sia comunque opportuno confermare quanto proposto in consultazione in merito all'applicazione del prezzo di sbilanciamento ai soli casi in cui detto prezzo risulti inferiore al prezzo zonale (penalizzazione per l'operatore), preservando il prezzo zonale (quindi senza alcun vantaggio economico) nel caso di prezzo di sbilanciamento superiore al prezzo zonale; non sia invece opportuno prevedere una remunerazione a prezzo nullo, come suggerito da Terna, in quanto ciò risulterebbe in una penalizzazione superiore a quella prevista per le mancate movimentazioni in esito al MBR (regolate a prezzo di sbilanciamento);
 - meritino accoglimento le osservazioni degli operatori in merito alla potenziale doppia penalizzazione per le fonti rinnovabili non programmabili legata alla contestuale applicazione dell'indice di affidabilità alla remunerazione della mancata produzione e del corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di modulazione; nonostante tali misure sarebbero entrambe in continuità con quanto in essere fino al termine della fase transitoria di implementazione del TIDE, sia opportuno non confermare per la fase di consolidamento l'applicazione dell'indice di affidabilità alla mancata produzione, al fine di evitare doppie penali in capo agli operatori; sia opportuno continuare a calcolare l'indice di affidabilità, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 5/10, al fine di prevedere che le prestazioni insufficienti comportino l'obbligo di installazione presso le UP di dispositivi che assicurino l'attivazione del servizio da remoto, con sospensione dei pagamenti relativi alla remunerazione della mancata produzione fino all'avvenuta installazione di tali dispositivi ed esclusione dal contratto di dispacciamento con il relativo BRP nel caso di persistente inadempimento; a tal fine, si ritiene che Terna possa proporre all'Autorità una revisione delle modalità di calcolo del predetto indice per tutte le fonti;
 - in merito alla coerenza della *baseline*:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 129/2025/R/eel prevedendo l'estensione dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza alla comunicazione della *baseline* da parte dei BSP con riferimento alle UVAZ, abrogando la facoltà per Terna di definire specifici corrispettivi per incentivare la coerenza della *baseline* nel caso delle

- UVAN; l'efficacia di tali principi nell'incentivare la coerenza della *baseline* sarà comunque oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell'Autorità;
- in merito alla sospensione dell'abilitazione al MBR:
 - nonostante la generale contrarietà degli operatori, sia opportuno confermare il principio di sospensione dell'abilitazione al MBR in caso di persistente inadempimento nell'esecuzione delle movimentazioni, rinviando a Terna la definizione delle modalità di individuazione del “persistente inadempimento” e il raccordo con il sistema di penali per i BSP posto in consultazione dalla medesima nell'ambito del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
 - sia altresì opportuno escludere dalla sospensione le risorse obbligatoriamente abilitate ai sensi del Codice di rete, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei relativi titolari funzionali all'esclusione dal MBR.

RITENUTO CHE, IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL DM FER X TRANSITORIO:

- in merito alla partecipazione al MBR delle UP FER X e al servizio di modulazione straordinaria a scendere:
 - le UP FER X debbano essere abilitate al MBR e, se ne ricorrono i presupposti, qualificate al servizio di modulazione straordinaria a scendere (e agli altri servizi ancillari non relativi alla frequenza) secondo i requisiti previsti dal Codice di Rete per tutte le altre risorse nel rispetto del principio di neutralità tecnologica; non possano, quindi, essere previsti da Terna servizi specifici per queste UP; sia altresì opportuno precisare che l'abilitazione riguarda tutti i servizi per i quali le UP, singolarmente o in aggregato, rispettano i requisiti previsti dal Codice di Rete;
 - sia opportuno confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 129/2025/R/eel, prevedendo l'obbligo di tipologie specifiche per le UP FER X abilitate al MBR e l'inclusione delle stesse in UVAN e UVAZ dedicate; la facoltà dell'utilizzo di tali tipologie specifiche proposta da alcuni operatori richiederebbe la definizione di criteri convenzionali per la verifica degli obblighi di offerta e per i pagamenti dei meccanismi di supporto previsti dal DM FER X transitorio;
 - le UP FER X debbano partecipare al MBR nel rispetto dei criteri previsti per le UP volontariamente abilitate ai sensi del Codice di Rete, salvaguardando il principio della neutralità tecnologica;
- in merito all'attuazione dell'articolo 11, comma 6, del DM FER X transitorio:
 - l'identificazione degli ISP critici e la pubblicazione del relativo elenco debba tenere conto sia delle esigenze degli operatori che preferirebbero avere indicazioni con largo anticipo, sia delle esigenze di Terna che necessita di informazioni disponibili in prossimità del tempo reale per identificare efficacemente tali ISP; sia quindi opportuno confermare la pubblicazione degli ISP critici entro 30 minuti prima del termine di presentazione delle offerte per la

fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* proposta in consultazione in quanto costituisce un efficace compromesso fra le esigenze sopra riportate;

- le UP FER X possano essere sospese dall'abilitazione al MBR come tutte le altre UP non obbligatoriamente abilitate; la definizione dell'impatto di tale sospensione sui pagamenti da parte del GSE è rinviata ad un apposito provvedimento.

RITENUTO INFINE CHE:

- l'inclusione, nella determinazione del costo del dispacciamento rilevante per il meccanismo di incentivazione, degli oneri relativi alla remunerazione della mancata produzione per le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili diverse dalla fonte eolica disposta dalla deliberazione 128/2025/R/efr debba essere confermata anche per la fase di consolidamento del TIDE (cioè in occasione dell'inclusione nel TIDE delle disposizioni regolatorie inerenti alla remunerazione della mancata produzione derivante da azioni di modulazione straordinaria a scendere, attualmente contenute nella deliberazione ARG/elt 5/10 come modificata dalla deliberazione 128/2025/R/efr);
- sia opportuno prevedere, ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione di Terna per l'anno 2025, che la *milestone* ML3 debba essere attuata limitatamente ai soli requisiti tecnici per la fornitura della FCR da parte delle UVA, confermando quanto proposto nel documento per la consultazione 50/2025/R/eel;
- Terna debba tenere conto delle considerazioni riportate nel presente provvedimento per la finalizzazione delle proposte di revisione del Codice di Rete per l'avvio della fase di consolidamento del TIDE; a tal proposito si confermi l'invio di tale proposta entro il 30 giugno 2025 (termine dell'ottavo mese antecedente all'avvio della fase di consolidamento) ad eccezione:
 - delle modalità di inserimento delle risorse sottoposte ad abilitazione obbligatoria ai sensi del Codice di Rete all'interno delle UVAN, in quanto conseguenti al presente provvedimento e meritevoli di consultazione da parte di Terna;
 - delle modalità di condivisione delle offerte relative alle UVAZ sulle piattaforme di bilanciamento, non essendo ancora note le tempistiche e le modalità di riconnessione alla piattaforma PICASSO per lo scambio di aFRR né le tempistiche e le modalità per la prima connessione alla piattaforma MARI per lo scambio di mFRR;
 - dei criteri di inadempimento per la sospensione dal MBR, in quanto conseguenti al presente provvedimento e meritevoli di consultazione da parte di Terna;
 - delle modalità con cui saranno ridotte a partire da agosto 2026 le bande obbligatoriamente messe a disposizione per l'erogazione della FCR, in quanto

dipendenti dagli esiti dello studio di cui alla *milestone* ML5 il cui completamento è atteso entro l'1 maggio 2026;

- sia opportuno rivedere l'articolazione dei corrispettivi unitari che concorrono alla determinazione del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 3-24 del TIDE, in modo tale da:
 - riservare il corrispettivo unitario *mod* ai soli oneri relativi al servizio di modulazione straordinaria a salire (già servizio di interrompibilità) e al servizio di riduzione dei prelievi;
 - rinominare il corrispettivo unitario *wind* in corrispettivo unitario per la copertura dei costi della mancata produzione (di seguito: corrispettivo *mprod*) e includere in tale corrispettivo non solo gli oneri relativi ai ristori per la mancata produzione, ma anche il saldo fra i proventi e gli oneri relativi ai corrispettivi delle compensazioni delle modulazioni a scendere e ai corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di modulazione;tale scelta consente, infatti, di tenere separata evidenza dei costi relativi al servizio di modulazione straordinaria a salire da quelli relativi al servizio di modulazione straordinaria a scendere

DELIBERA

1. di sostituire il TIDE, Allegato A alla deliberazione 345/2023/R/eel, con l'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di rendere disponibile agli operatori anche una versione del TIDE corredata da note esplicative;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia (DIME) dell'Autorità per l'aggiornamento e l'ampliamento delle note esplicative di cui al punto precedente, qualora necessario, anche al fine di dare seguito a eventuali richieste di chiarimento degli operatori;
4. di confermare, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 128/2025/R/efr, che anche nella fase di consolidamento del TIDE i costi sostenuti da Terna per la remunerazione della mancata produzione da fonti diverse da quella eolica siano contabilizzati nel costo del dispacciamento rilevante per il meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel;
5. di prevedere che, ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel per l'anno 2025, la *milestone* ML3 sia attuata da Terna con riferimento ai soli requisiti tecnici per l'erogazione della FCR da parte delle UVA;
6. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 come segue:
 - dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 32

Attuazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico

- 32.1 Dall’1 febbraio 2026, con l’avvio della fase di consolidamento del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, le disposizioni del presente provvedimento sono applicate limitatamente a quanto necessario per la determinazione della quantità di energia elettrica producibile da parte di GSE ai sensi degli articoli 3 e 4.”;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini